REGOLAMENTO (CEE) N. 1131/76 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 753/76 in particolare per quanto riguarda alcune modalità di denaturazione di latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per gli animali (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 753/76 della Commissione, del 31 marzo 1976, che stabilisce le modalità di vendita del latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali ai sensi del regolamento (CEE) n. 563/76 (2), prevede in particolare le condizioni di denaturazione del latte scremato in polvere venduto a norma del predetto regolamento ;

considerando che risulta opportuno adeguare alcune di queste condizioni tenuto conto della disponibilità sul mercato di determinate sostanze denaturanti, nonché precisare per motivi di chiarezza che le disposizioni relative all'incorporazione di quantitativi minimi di sostanze denaturanti non dispensano in alcun caso dall'osservanza di altre disposizioni esistenti oltre al predetto regolamento per gli alimenti degli animali ; che si tratta in particolare delle disposizioni contenute nella direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (3), modificata da ultimo dalla tredicesima direttiva 76/13/CEE della Commissione del 15 dicembre 1975 (4) ; che, per quanto riguarda il controllo della denaturazione, occorre richiamarsi alla direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, concernente l'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (5), modificata da ultimo dalla direttiva 72/276/CEE del Consiglio del 20 luglio 1972 (6) ;

considerando che nella stessa occasione è necessario correggere alcuni errori materiali nel testo in diverse lingue del regolamento (CEE) n. 753/73 ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 753/76, è sostituito dal seguente :

« 4. Ferme restando le disposizioni adottate conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, i sacchi, gli imballaggi e i recipienti impiegati per il trasporto e l'ammasso del latte scremato in polvere denaturato o incorporato in un alimento per animali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2,

a) recano, in cifra romana e lettera maiuscola, l'indicazione della formula di denaturazione o di incorporazione applicata (formule da I A a I F e da II A a II F) e

b) fanno menzione, in caso di denaturazione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino, della composizione del prodotto denaturato.

Le indicazioni di cui alla lettera b) possono figurare soltanto in un documento firmato che accompagna il prodotto denaturato sino alla fase dell'utilizzazione, qualora quest'ultimo sia in grossi imballaggi ».

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 753/76 è così modificato :

1. Nel capitolo « 1. Denaturazione », per quanto riguarda le formule I C e I F, i termini « 250 grammi di rame » sono sostituiti dai termini « 150 grammi di rame ».

2. Nel capitolo « 2. Denaturazione mediante incorporazione diretta ... », la seconda frase dell'introduzione deve essere letta come segue :

a) nel testo francese :

« Dans celui-ci doivent en outre être présents, exprimés ci-dessous en pourcentage ou en ppm sur le produit fini, les constituants et les additifs suivants (quantités minimales), incorporés selon l'une des formules ci-après : » ;

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 18.
(2) GU n. L 88 del 1°. 4. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 4 del 9. 1. 1976, pag. 21.
(5) GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2.
(6) GU n. L 171 del 29. 7. 1972, pag. 39.

b) nel testo danese :

« Foderet skal desuden indeholde — herefter udtrykt i procent eller i ppm af det færdige produkt — følgende bestanddele og tilsætningsstoffer (mindstemængder), tilsat i henhold til en af de nævnte formler : » ;

c) nel testo italiano :

« Nonché, qui di seguito espressi in percentuale o in ppm sul prodotto finito, i costituenti e gli additivi sotto specificati (quantitativi minimi) incorporati secondo una delle formule seguenti : ».

3. Nei capitoli 1 e 2

a) per quanto riguarda le formule da I B a I F, nonché da II A a II F, i termini « ferro, sotto forma di solfato ferroso anidro o eptaidrato » sono sostituiti ovunque dai termini « ferro, sotto forma di solfato ferroso eptaidrato » ;

b) per quanto riguarda le formule I E, I F, II D, II E e II F, i termini « farina di erba disidratata e/o farina medica disidratata » sono ovunque sostituiti dai termini « farina di erba e/o farina di erba medica ».

4. Il testo del capitolo « 3. Prescrizioni di carattere generale ... » è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

3. Prescrizioni di carattere generale relative alla denaturazione e all'incorporazione

A. È vietato sottoporre il latte scremato in polvere, come tale o dopo denaturazione, ad un qualsivoglia procedimento chimico o fisico che possa attenuare o neutralizzare gli effetti della denaturazione, ottenuta secondo le formule di cui ai capitoli 1 e 2, in particolare mediante agenti sequestranti.

Per l'applicazione delle formule di cui al capitolo 1 possono essere utilizzate, oltre ai prodotti ivi indicati, sostanze aventi azione antiagglomerante e/o fluidificante, aggiunte nei limiti del 2 % calcolato sulla miscela di latte scremato in polvere e dei relativi denaturanti.

B. La farina di pesce di cui alle formule I A e I B deve contenere almeno il 30 % di particelle di dimensione inferiore a 300 mircron.

Il solfato ferroso di cui alle formule I B, I C, I E e I F deve contenere almeno il 30 % di particelle di dimensione inferiore a 250 micron. Il solfato di rame di cui alle stesse formule deve contenere almeno il 30 % di particelle di dimensione inferiore a 200 micron.

L'amido e la carbossimetilcellulosa di cui alle formule I D, I E e I F devono contenere almeno il 50 % di particelle di dimensione inferiore a 80 micron.

Il cereale macinato e i panelli macinati di cui alla formula I D, nonché la cellulosa greggia sotto diverse forme di cui alla stessa formula, devono contenere almeno il 50 % di particelle di dimensione inferiore a 500 micron.

La farina di erba e quella di medica di cui alle formule I E e I F devono contenere almeno il 50 % di particelle di dimensione non superiore a 300 micron.

Qualora il latte scremato in polvere sia denaturato nel Regno Unito, sono considerate equivalenti alle dimensioni massime previste per le particelle del prodotto in questione quelle più vicine ad esse in base alla norma BS 410-1969.

Per cereali macinati ai sensi della formula I D si intende il prodotto della macinazione integrale di una miscela di avena e d'orzo oppure di una miscela di altri cereali atti esclusivamente all'alimentazione degli animali, ovvero di sottoprodotti di cereali, addizionati eventualmente di cellulosa greggia avente un tenore minimo di cellulosa greggia dell'8 % sulla sostanza secca.

I panelli macinati di cui alla formula I D, addizionati eventualmente di cellulosa greggia, devono avere un tenore minimo di cellulosa greggia dell'8 % sulla sostanza secca.

La farina di erba e la farina di medica devono contenere rispettivamente almeno il 20 e il 15 % di cellulosa greggia sulla sostanza secca.

La carbossimetilcellulosa di cui alle formule I D, I E e I F, avente un peso molecolare da 200 000 a 500 000 e un grado di purezza non inferiore al 95 %, deve presentare un grado di sostituzione compreso tra 0,6 e 1,0 ($x = 2 - 2{,}4$; $y = 0{,}6 - 1$).

L'olio di pesce e l'olio di fegato di pesce di cui alle formule I C e II C devono avere un tenore di acidi liberi, calcolato in acido oleico, non inferiore al 7 %.

C. I quantitativi minimi di prodotti da incorporare nel latte scremato in polvere, secondo le formule da I A a I F e da II A a II F, sono fissati, fatte salve altre disposizioni relative a quantitativi massimi di additivi che possono essere contenuti negli alimenti per animali, in particolare le disposizioni adottate conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi negli alimenti per animali.

D. I prodotti addizionati, secondo le formule da I A a I F, al latte scremato in polvere devono essere ripartiti uniformemente, in modo che due campioni di 50 grammi ciascuno, prelevati a caso in una partita di 25 kg, diano al dosaggio chimico risultati identici, fatte salve le tolleranze del metodo di analisi applicato.

Per il controllo della denaturazione si applicano le disposizioni adattate conformemente alla direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, concernente l'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.